



Città di Valdagno

Reg. ord. 462 del 24 dicembre 2015

Prot. 40983

OGGETTO: Capodanno 2015. Divieto di utilizzo di petardi e simili artifici esplodenti in tutto il centro urbano nonché entro la distanza di 300 metri dai siti sensibili (ospedali, case di riposo, allevamenti).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in occasione dei festeggiamenti della notte di Capodanno, è consuetudine l'impiego di petardi ed artifici esplodenti che, per la loro natura intrinseca, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- il pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei boti, oltre ad ingenerare un'evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale. A tal riguardo, il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 secondo cui *"è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico."*
- possono determinarsi danni ingenti alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o i contenitori per i rifiuti solidi urbani.

RILEVATA la necessità di:

- prevenire la potenziale situazione lesiva di diritti soggettivi, collettivi ed interessi diffusi nonché di pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;
- limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impedire situazioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e di scadimento della qualità urbana.

ATTESO che l'Amministrazione comunale, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art.54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come altresì modificato dalla Legge n. 125/2008 (cd. *"pacchetto sicurezza"*), relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art.1 del D.M. 5 agosto 2008 che prevede: *"... Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le*

condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

RITENUTO indifferibile ed urgente adottare un’Ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare i sopra descritti potenziali gravi pericoli per le cose e le persone, considerato che tale tipologia di provvedimento, per le motivazioni sopra descritte, costituisce, nell’imminenza delle Festività, l’unico possibile atto idoneo ad assicurare e garantire la tutela dei sovraordinati interessi pubblici coinvolti ;

VISTI:

- l’art. 659 del Codice Penale;
- l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
- l’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall’art. 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ;
- l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con Legge n. 125 del 24 luglio 2008;
- l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50, convertito con Legge n. 116 del 20 maggio 2003;
- la Legge n. 189 del 20 luglio 2004, recante "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*";
- la Legge n. 94 del 15 luglio 2009, n. 94 "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*";

ORDINA

dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2015 alle ore 10.00 del 1° gennaio 2016, è vietato accendere fuochi e far esplodere petardi, castagnole, botti e simili artifici esplosivi, in tutto il centro urbano nonché entro la distanza di 300 metri dai siti sensibili (ospedali, case di riposo, allevamenti).

RACCOMANDA agli utilizzatori di fuochi, petardi, castagnole, botti e simili, nelle aree non oggetto del divieto di cui sopra, di assicurarsi che tali artifici esplosivi siano conformi alle normative vigenti in materia;

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50, convertito con Legge n. 116 del 20 maggio 2003, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di Euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L’organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali illecitamente impiegati.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Valdagno;
- Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno”;
- Comando dei Carabinieri di Valdagno;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;

INFORMA

Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

Valdagno, 24 dicembre 2015

IL SINDACO
f.to dr. Giancarlo Acerbi

